

Sentenza n. 32 del 2006 (ambiente - protezione civile)
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti

La legge della Regione Marche 4 ottobre 2004 n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334* sul rischio industriale attuazione della *direttiva 96/82/CE*) disciplina le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, subordinando la propria operatività alla stipula dell'accordo di programma fra Stato e Regione destinato a regolare, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, il trasferimento delle predette funzioni.

In particolare, la legge regionale attribuisce (art. 6) alle Province le funzioni amministrative concernenti l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di emergenza esterni agli stabilimenti in cui siano presenti le sostanze pericolose individuate dalla normativa statale di riferimento.

Lo Stato impugna la norma regionale istitutiva della funzione provinciale in parola per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a), f) s), e terzo comma, nonché dell'art. 118 della Costituzione.

La Corte richiama e conferma consolidati orientamenti della propria giurisprudenza in tema di ambiente e protezione civile concludendo per il rigetto *in toto* delle censure governative.

Il rischio di incidenti rilevanti da sostanze pericolose si situa in una zona di confine fra la materia ambientale e quella della protezione civile, rinvenendo i propri principi generali nel d.lgs. n. 334 del 1999, che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di incidenti rilevanti, inclusa l'individuazione delle autorità titolari delle funzioni medesime, mantenendo in capo al Prefetto una competenza alla adozione dei piani di emergenza esterna solo in via transitoria, ossia fino al sopravvenire di apposita disciplina regionale e dello specifico accordo di programma Stato - Regione.

Coerentemente col dettato statutale, la legge regionale si fa quindi carico di dettare siffatta disciplina, salvo differite la propria operatività nei termini già precisati innanzi.

Allo stesso modo, la circostanza che l'esercizio da parte della Provincia della funzione *de quo* implichi anche un coordinamento dei soggetti e autorità, anche statali, a vario titolo coinvolti nell'attuazione del piano di emergenza, non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla disciplina dei propri organi, giacché proprio lo Stato ha rinunciato ad un modello centralizzato della protezione civile per una organizzazione diffusa a carattere policentrico, valorizzando il ruolo delle Regioni e degli enti locali e riservando a sé i soli compiti riferiti a calamità che per estensione o intensità debbano essere fronteggiati con mezzi straordinari.

L'attribuzione della funzione in oggetto alla Provincia si inserisce dunque in questo assetto policentrico configurandosi come corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza enunciati dall'art. 118 della Costituzione.

Infine, la competenza esclusiva statale in materia di politica estera non viene intaccata dalla semplice trasmissione di informazioni ad altri Stati da parte della Provincia in caso di incidenti suscettibili di produrre conseguenze anche al di fuori dei confini nazionali.

